

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “OCCIDENTALE”

COPIA

VERBALE DI DELIBERA D’ASSEMBLEA N. 15 del 03-06-2010

Oggetto: AFFIDAMENTO IN HOUSE DEL SERVIZIO A GEA S.P.A. E SISTEMA AMBIENTE S.R.L.: ATTUAZIONE SOPRAVVENUTA DISCIPLINA IN MATERIA DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI (ART. 15, D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135, CONV. DA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166).

Come da comunicazione è stata convocata per oggi tre 03-06-2010 alle ore 17:30, presso la Sala consiliare del Comune di Pordenone, l’assemblea dell’Autorità d’Ambito dell’ATO “occidentale”.

| | | | |
|---------------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| Ente | | Ente | |
| PROVINCIA DI PORDENONE | Presente | COMUNE DI ANDREIS | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI ARBA | Assente | COMUNE DI AVIANO | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI BARCIS | Presente | COMUNE DI BRUGNERA | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI BUDOIA | Presente | COMUNE DI CANEVA | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI | Presente | COMUNE DI CAVASSO NUOVO | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI CIMOLAIS | Presente | COMUNE DI CLAUT | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI CLAUZETTO | Assente | COMUNE DI CORDENONS | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI ERTO E CASSO | Presente | COMUNE DI FANNA | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI FONTANAFREDDA | Presente | COMUNE DI FRISANCO | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI MANIAGO | Presente | COMUNE DI MEDUNO | Assente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA | Assente | COMUNE DI PINZANO AL TAGLIAMENTO | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI POLCENIGO | Presente | COMUNE DI PORCIA | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI PORDENONE | Presente | COMUNE DI PRATA DI PORDENONE | Assente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO | Presente | COMUNE DI SACILE | Presente |
| Ente | | Ente | |

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|
| COMUNE DI SAN QUIRINO | Presente | COMUNE DI SEQUALS | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI SPILIMBERGO | Assente | COMUNE DI TRAMONTI DI SOPRA | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO | Assente | COMUNE DI TRAVESIO | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI VAJONT | Presente | COMUNE DI VITO D'ASIO | Presente |
| Ente | | Ente | |
| COMUNE DI VIVARO | Presente | | |

Assume la presidenza il Signor DEL CONT BERNARD STEFANO in qualità di Presidente assistito dal Direttore Signor ING. DEL BEN MARCELLO.

- I -

Visto il Trattato Istitutivo della Comunità Europea poi Unione Europea, 25 marzo 1957 - 2 ottobre 1997, in particolare l'art. 86 che disciplina le imprese incaricate della gestione dei servizi d'interesse economico generale;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'art. 113 che disciplina la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Visto il d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, in particolare l'art. 23 bis che reca norme per i servizi pubblici locali di rilevanza economica;

Visto il d.l. 25 settembre 2009, n. 135, art. 15, conv. dalla l. 20 novembre 2009, n. 166, che ha modificato ed integrato la disciplina posta dall'art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, cit.;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in particolare gli artt. 147 e s. che disciplinano l'erogazione del servizio idrico integrato;

Vista la l. Regione Friuli-Venezia Giulia 23 giugno 2005, n. 13, in particolare gli artt. 22 e s. che disciplinano le modalità di gestione del servizio idrico integrato;

Considerato che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall'indicata legislazione di settore sul ciclo completo delle acque (d.lgs. n. 152 del 2006, cit.; l. Regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit.), le cui disposizioni sono fatte salve anche dall'indicata disciplina di legge statale (art. 113, co. 1°, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.; art. 23 bis, co. 1°, d.l. n. 112 del 2008, cit.);

- II -

Considerato in particolare che l'indicata disciplina di settore impone il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione dei servizi idrici e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali;

Vista la deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14 che nell'ambito territoriale ottimale ha scelto «quale forma di gestione del servizio idrico integrato» quella «a totale controllo pubblico» con «affidamento diretto a società di capitali, secondo quanto previsto dal c. 5, lett. c) dell'art. 113 del d. lgs. 267/00 (modello cosiddetto in house providing)», approvando anche la Relazione elaborata ai sensi del previgente art. 23 bis, co. 4°, d.l. n. 112 del 2008, cit.;

Accertato che l'ambito ottimale "Occidentale" con popolazione residente pari a 209.995 abitanti (Istat 2007) era caratterizzato sino al 2009 da elevata frammentazione gestionale per territorio affermandosi con preferenza le gestioni pubbliche, perché, oltre alle gestioni di servizio idrico integrato di GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. (n. 5 Comuni per 83.237 abitanti), era in corso per n. 26 Comuni (72.027 abitanti) la gestione in economia parziale o totale dei segmenti di acquedotto, fognatura e depurazione, essendo invece residuale l'affidamento in concessione a terzi (n. 5 Comuni per 54.731 ab.) che solo in un caso (Comune di Sacile) realizzano il servizio idrico integrato;

Ritenuto che alla gestione integrata ed unitaria d'ambito si debba pervenire attraverso il progressivo riaccorpamento dei segmenti del servizio idrico e riunificazione territoriale delle gestioni pubbliche esistenti in economia e in concessione a terzi;

Considerato che la scelta della forma di gestione in house providing operata dalla deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14 è avvenuta in ragione: a) del maggiore consenso dei Comuni appartenenti all'ambito che vedono così continuare - seppure in diversa forma - la tradizione municipale di un controllo sulla gestione del servizio idrico, partecipando inoltre direttamente al processo di riunificazione delle fasi del servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura, depurazione); b) della capacità di garantire gli standard previsti per il servizio idrico integrato nell'intero ambito ottimale (l. Reg. Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., art. 17); c) dell'inefficienza e delle diseconomie di gare aventi ad oggetto la riunificazione delle gestioni in economia unitamente a quelle degli enti pubblici, ove quest'ultima si porrebbe addirittura in chiaro contrasto con una valorizzazione degli «organismi di gestione esistenti» (l. Regione Friuli Venezia Giulia n. 13 del 2005, cit., art. 16 ed art. 17);

Considerato che, a seguito della deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14, i comuni dell'Ambito all'epoca non ancora soci di GEA s.p.a. o di Sistema Ambiente s.r.l. hanno deliberato di divenire soci di tali società consentendo così di rendere attuale una progressiva riunificazione delle gestioni nel ciclo completo delle acque a livello sovracomunale, raggiungendo pertanto economie di scala atte a garantire la perequazione della qualità del servizio all'utenza;

Considerato che l'indicata deliberazione (Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14) ha avuto cura di precisare che «l'affidamento del servizio idrico integrato nell'ATO Occidentale avrà luogo soltanto previa verifica della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dall'art. 113, comma 5, lettera c) per la gestione in house» in capo alle società a capitale interamente pubblico GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.;

Vista la determinazione Direttore ATO Occidentale 9 febbraio 2009, n. 2 e la conseguente nota Direttore ATO Occidentale 10 febbraio 2009, prot. n. 115 con le quali si è comunicato a tutti i gestori dell'ambito, ai Comuni ed alla Provincia di Pordenone l'avvio del procedimento ai sensi della l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7;

Considerato che nella comunicazione di avvio si è chiarito che con l'indicato procedimento si voleva anzitutto verificare la sussistenza in capo ai gestori in salvaguardia «GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. delle condizioni previste per le organizzazioni cd. in house providing dalla vigente disciplina europea ed italiana ai fini dell'individuazione delle indicate società quali gestori di servizio idrico integrato nell'ambito ottimale e dell'eventuale affidamento della titolarità della relativa gestione», chiedendo a tali gestori pubblici di «depositare presso gli uffici di questa Autorità (...) entro il 17 febbraio 2009 copia in formato cartaceo ed in formato elettronico di a) atto costitutivo, statuto e patti parasociali; b) compagine sociale con indicazione delle quote in capo a ciascun socio; c) bilanci di gestione degli ultimi 5 anni; d) atti di affidamento di servizi pubblici (alla collettività e ad enti pubblici) e relative convenzioni; e) ogni altro documento ritenuto utile», con l'espressa avvertenza che «entro il 19 febbraio 2009» l'Autorità d'ambito avrebbe pubblicato sul proprio sito Internet <http://www.atooccidentale.it> i documenti depositati «in ragione dei quali» si sarebbero potute presentare «memorie scritte e documenti (...) entro il 16 marzo 2009»;

Visti i documenti depositati da GEA s.p.a. e da Sistema Ambiente s.r.l. e pubblicati sul sito Internet di questa Autorità d'Ambito <http://www.atooccidentale.it> entro i termini indicati, nonché le ulteriori integrazioni documentali depositate il 23 giugno 2009 da Sistema Ambiente s.r.l. aventi ad oggetto le deliberazioni comunali d'adesione a tale società;

Considerato che entro il termine assegnato ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento per la presentazione di memorie scritte e documenti (16 marzo 2009) è pervenuta unicamente la "memoria documentale" di Veolia Acque s.r.l. 16 marzo 2009, prot. n. 222;

Vista la deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7, con cui – all'esito dell'indicata verifica - si è affidata «a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. la titolarità della gestione del servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito territoriale ottimale "Occidentale" con effetto per i territori dei Comuni che abbiano la qualità di socio delle rispettive società» e con scadenza dell'affidamento individuata nel «30 giugno 2039», precisandosi che

- tale affidamento è «in conformità» al Disciplinare Tecnico in Allegato E alla stessa deliberazione, nonché al Piano d'ambito approvato con la deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 maggio 2009, n. 2 ed alla Carta Provvisoria del Servizio Idrico Integrato, «salvi gli atti tecnici ed economici di successiva definizione ed approvazione da parte di questa Autorità, ivi compresa la Carta definitiva del Servizio Idrico Integrato»;
- «l'affidamento nei territori dei Comuni soci che abbiano in corso una gestione affidata a imprese terze ha effetto a partire dal venir meno del relativo rapporto giuridico di concessione»;
- «per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti l'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico ha effetto nei territori dei Comuni soci che abbiano anche proceduto alla stipulazione di apposita convenzione di servizio» (art. 35, co. 6°, l. 28 dicembre 2001, n. 448; art. 23, co. 5°, l.r. n. 13 del 2005, cit.), in conformità alla convenzione-tipo in Allegato B alla stessa deliberazione n. 7 del 2009 da adeguare «alle specifiche realtà locali»;

Considerato che questa Assemblea ha anche precisato che l'indicato affidamento «ha effetto sinché permanga»: per GEA s.p.a. «il vincolo del capitale interamente pubblico (Statuto GEA s.p.a., art. 1, co. 2°, art. 7 ed art. 8), del controllo analogo (Statuto GEA s.p.a., art. 16, co. 1°, lett. f, art. 29, co. 1° e 2°, art. 30 ed art. 41, co. 2° e 5°, nonché Convenzione fra i Comuni soci ex art. 30, d.lgs. n. 267 del 2000, cit. e per relationem agli Allegati C1 e C2)» alla deliberazione n. 7 del 2009, infine «del mantenimento dell'attività prevalente (Statuto GEA s.p.a., art. 2, co. 4°, così come inteso all'Allegato C3)» alla stessa deliberazione; per Sistema Ambiente s.r.l. «il vincolo del capitale interamente pubblico (Statuto Sistema Ambiente s.r.l., art. 1, co. 2°, art. 6, art. 6 bis ed art. 7), del controllo analogo (Statuto Sistema Ambiente s.r.l., art. 10, co. 1°, ed art. 23, nonché il Regolamento dell'Organismo Intercomunale di Coordinamento e per relationem agli Allegati C1 e C2)» alla deliberazione n. 7 del 2009, infine «dell'attività prevalente (art. 4, co. 10°, Statuto Sistema Ambiente s.r.l., così come inteso all'Allegato C3)» alla stessa deliberazione;

Considerato che l'Autorità d'Ambito ha nominato GEA s.p.a. Soggetto Coordinatore ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 13 del 2005, cit., art. 23, co. 4° (deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7);

Considerato che l'Autorità d'Ambito si è riservata «la verifica della realizzazione di tutte le condizioni sopra indicate», avvertendo che la mancata realizzazione, o il venir meno delle stesse, comporta l'esercizio del potere di questa Autorità di affidare - secondo la vigente disciplina europea ed italiana - le relative gestioni del servizio idrico» (deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7);

Considerato infine che con l'indicata deliberazione d'affidamento (Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7) si è approvata la Convenzione di servizio e relativo Disciplinare Tecnico, atti che l'Autorità d'Ambito ed i gestori hanno sottoscritto in data 26 agosto 2009;

Accertato che GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. hanno dato avvio alla gestione integrata d'ambito con conseguente applicazione della relativa tariffa dal 1° gennaio 2010;

- III -

Considerato che – dopo l'approvazione delle indicate deliberazioni (Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14 e 29 giugno 2009, n. 7) – è entrata in vigore una nuova disciplina di legge statale (art. 15, d.l. n. 135 del 2009, cit.) a modificazione ed integrazione di quella vigente al tempo in cui questa Assemblea aveva provveduto (art. 23 bis, d.l. n. 112 del 2008, cit.);

Considerato che con tale nuova disciplina si sono ridefiniti i casi e le condizioni di ricorso al mercato per l'affidamento della titolarità della gestione di servizi pubblici locali di rilevanza economica (nuovo art. 23 bis, co. 2°, d.l. n. 112 del 2008, cit., come sostituito dall'art. 15, co. 1°, lett. b, d.l. n. 135 del 2009, cit.), nonché il procedimento per giungere ad affidamenti ad organizzazioni in house providing (nuovo art. 23 bis, co. 3° e 4°, d.l. n. 112 del 2008, cit., come sostituito dall'art. 15, co. 1°, lett. b, d.l. n. 135 del 2009, cit.);

Considerato in particolare che la legge statale oggi vigente conferma che l'affidamento ad organizzazione in house providing può essere disposto «in deroga alle modalità di affidamento ordinario» (soggetto terzo scelto con gara, società a capitale misto il cui socio privato sia stato scelto con gara), «per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato», con la precisazione che si deve trattare di affidamento in «favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta “in house” e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano» (nuovo art. 23 bis, co. 3°, d.l. n. 112 del 2008, cit.);

Considerato che «l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere» che oggi è qualificato come «preventivo» e deve essere reso «entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione» decorso i quali «il parere, se non reso, s'intende espresso in senso favorevole» (nuovo art. 23 bis, co. 4°, d.l. n. 112 del 2008, cit.);

Considerato che la stessa legge statale autorizza il Governo a definire – con regolamento di delegificazione - «le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere» dell'Autorità garante della concorrenza e del

mercato (nuovo art. 23 bis, co. 4° bis, d.l. n. 112 del 2008, cit., introdotto dall'art. 15, co. 1°, lett. c, d.l. n. 135 del 2009, cit.);

Ritenuto che il rinvio a regolamento di delegificazione (nuovo art. 23 bis, co. 4° bis, d.l. n. 112 del 2008, cit.) valga ad affermare l'impossibilità di attivare la fase consultiva innanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato sino a quando non saranno individuate le indicate «soglie di rilevanza», fermo restando però che nel frattempo gli enti locali non sono dispensati dalla verifica e motivazione dei presupposti definiti dal diritto europeo e dalla stessa legge italiana (nuovo art. 23 bis, co. 3° e 4°, d.l. n. 112 del 2008, cit.) per gli affidamenti in house providing della titolarità della gestione del servizio pubblico;

Accertato che il Governo non ha ancora approvato il regolamento di delegificazione benché sia trascorso il termine indicato dalla legge (31 dicembre 2009: nuovo art. 23 bis, co. 10°, d.l. n. 112 del 2008, cit., come modificato dall'art. 15, co. 1°, lett. e, d.l. n. 135 del 2009, cit.);

Ritenuto che la legge italiana – oltre il diritto europeo – consenta l'affidamento in house providing a fronte di «situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato» (nuovo art. 23 bis, co. 3°, d.l. n. 112 del 2008, cit.);

Vista la disciplina transitoria posta dalla legge stessa (nuovo art. 23 bis, co. 8°, d.l. n. 112 del 2008, cit., come modificato dall'art. 15, co. 1°, lett. d, d.l. n. 135 del 2009, cit.) ove con norma residuale (lett. e, co. 8°) si sottopongono senz'altro a cessazione ex lege al 31 dicembre 2010 «le gestioni che non rientrano nei casi di cui alle precedenti lettere da a) a d)» ove la gestione di GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. (deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7) non risulta «in essere alla data del 22 agosto 2008» (lett. a, co. 8°), né comunque le stesse società sono a capitale misto pubblico privato (lett. b-c, co. 8°) oppure quotate in borsa o controllate da altre società quotate in borsa (lett. d, co. 8°);

Ritenuto pertanto – in ragione della sopravvenuta disciplina di legge statale – che occorra verificare se continui a non essere efficace ed utile il ricorso al mercato e dunque permanga la necessità della forma cd. in house providing per l'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale "Occidentale" (deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14), cui è seguita poi l'individuazione di GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. quali organizzazioni in house providing affidatarie del servizio stesso per la totalità dell'ambito ottimale (deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7);

Ritenuto che tale verifica consenta anche a questa Autorità di sottoporre a valutazione le ragioni della propria scelta d'organizzazione del servizio a distanza di quasi due anni (deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14), ivi compresa l'attualità della stessa, quale forma di riscontro dell'operato di questa Autorità nel senso di assicurare – per quanto possibile – la massima garanzia del dovere generale di motivazione degli atti amministrativi (art. 3, l. 7 agosto 1990, n. 241) e dello stesso principio costituzionale di "buon andamento" (art. 97, co. 1°, Cost.);

- IV -

Vista la Relazione istruttoria redatta dal Direttore generale ove l'analisi ivi contenuta riafferma l'inefficacia ed inutilità di ricorrere al mercato ove anzitutto permangono (deliberazione

Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14) le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali, geomorfologiche dell'ambito ottimale "Occidentale", nonché le ragioni d'organizzazione del servizio nell'ambito stesso secondo la disciplina di settore (prima l. n. 36 del 1994, cit., poi d.lgs. n. 152 del 2006, cit.) che da tempo impone il superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio con riunificazione di reti, impianti e delle stesse gestioni all'interno di un'unitaria gestione sovra comunale di ciclo completo delle acque;

Considerato altresì che in tale Relazione istruttoria si soggiunge che l'impossibilità di un ricorso al mercato e la conseguente necessità di una prosecuzione della gestione in house ormai avviata di GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. trovano oggi fondamento nelle ragioni ivi illustrate, perché il ricorso al mercato determinerebbe gli effetti qui di seguito riassunti:

1. ridefinizione dell'assetto territoriale con nuova frammentazione per territorio, bacini d'utenza e fasi di gestione ove l.a. si potrebbero creare gestioni separate per n. 10 Comuni montani ex art. 148, co. 5°, d.lgs. n. 152 del 2006, cit., l.b. GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. potrebbero giovare della stessa disciplina transitoria posta dall'art. 23 bis, co. 8°, d.l. n. 112 del 2008, cit. continuando a gestire i servizi in origine affidati dai Comuni di Pordenone, Roveredo in Piano, Brugnera, Prata di Pordenone e Fontanafredda che sono quelli a maggior densità abitativa e remuneratività, sicché in definitiva l.c. la gara si ridurrebbe alla gestione di n. 21 Comuni che però sono caratterizzati da minor densità abitativa, maggiore dispersione di reti ed impianti, maggior incidenza dei costi per abitante con conseguente rischio accertato di un inefficace ed inutile ricorso al mercato;
2. quand'anche appaltata a terzi, avvio della relativa gestione negli indicati n. 21 Comuni non prima di tre anni per rielaborazione del piano d'ambito, svolgimento della procedura ad evidenza pubblica, presa in carico delle gestioni, con ulteriore ritardo nella realizzazione per gli stessi territori di una gestione sovra-comunale di ciclo completo delle acque;
3. messa in discussione o senz'altro blocco del processo di trasferimento al nuovo gestore scelto con gara di personale che resterebbe alle dipendenze dei Comuni che gestivano il servizio in economia;
4. apertura di un contenzioso con gli attuali gestori in house GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.;

Considerato infine che a coronamento la stessa Relazione istruttoria rileva che 5. una gestione appaltata a terzi degli indicati n. 21 Comuni – quand'anche integrata con i n. 10 Comuni montani – andrebbe in danno della stessa utenza di tali territori perché comporterebbe per essa un significativo aumento della tariffa media (+ 12 centesimi di euro, pari ad un valore annuo di euro 1.140.172) rispetto a quella che invece è possibile ottenere grazie all'affidamento in house a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. della titolarità della gestione per tutti e 36 i Comuni dell'ambito ottimale "Occidentale";

Ritenuto quindi di fare proprie le motivazioni e gli esiti di tale Relazione istruttoria che univocamente conducono ad escludere ancor'oggi il ricorso al mercato riaffermando le ragioni dell'affidamento in house providing della titolarità della gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito ottimale "Occidentale", oggi in capo a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l.;

Vista altresì la deliberazione Assemblea ATO Occidentale del 30 aprile 2010, n. 9, con cui si sono definitivamente approvate le istruttorie per il riconoscimento di gestioni ad imprese terze, ove in particolare quest'Autorità ha anche dato atto che Acque Potabili s.p.a. e la stessa Veolia

Acqua s.r.l. hanno più volte prefigurato la possibilità di giungere a forme di perequazione e riunificazione delle gestioni in atto con ridefinizione dei relativi rapporti giuridici in atto attraverso la conclusione di accordi ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 grazie ai quali cessino anche i contenziosi oggi pendenti innanzi al giudice amministrativo, con conseguente indicazione che gli stessi gestori presentino le proprie definitive proposte d'accordo in ragione dei preaccordi sottoscritti il 9 febbraio 2010 ed il 2 marzo 2010;

Accertato altresì che Veolia Acque s.r.l. è stata l'unica a presentare memoria istruttoria nel procedimento concluso con la deliberazione d'affidamento Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7;

Ritenuto pertanto di comunicare la presente deliberazione comunque ad Acque Potabili s.p.a. e Veolia Acqua s.r.l.;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e) e g) dello Statuto dell'Ente;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 20 aprile 2010;

Vista la Convenzione istitutiva e lo Statuto dell'Autorità d'ambito "Occidentale";

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Direttore Generale dell'Autorità d'ambito ai sensi dell'art. 49, co. 1°, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

Tutto ciò premesso;

Con voti:

| | |
|-------------|------------------------|
| favorevoli: | Enti 30; quote 84,937% |
| astenuti: | 0 |
| contrari: | 0 |

L'ASSEMBLEA

D E L I B E R A

1. di fare propria ed approvare la Relazione istruttoria ex art. 23 bis, co. 3° e 4°, d.l. 25 giugno 2008, n. 112 e s.m.i. – in particolare le motivazioni e gli esiti della stessa - riportata in Allegato A alla presente deliberazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
2. di confermare pertanto ad ogni effetto di legge il mancato ricorso al mercato in quanto inutile ed inefficace e la conseguente scelta della forma cd. in house providing per l'affidamento della titolarità della gestione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale "Occidentale" di cui alla deliberazione Assemblea ATO Occidentale 24 settembre 2008, n. 14 e relativi allegati;
3. di confermare pertanto ad ogni effetto di legge la prosecuzione in capo a GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l. della gestione di servizio idrico integrato per la totalità dell'ambito ottimale "Occidentale" alle stesse condizioni e termini della deliberazione Assemblea ATO Occidentale 29 giugno 2009, n. 7 ed atti conseguenti, ivi compresa la Convenzione di servizio ed il relativo Disciplinary Tecnico;

4. di comunicare la deliberazione d'Assemblea ai Comuni ed alla Provincia di Pordenone, ai gestori d'ambito GEA s.p.a. e Sistema Ambiente s.r.l., alle imprese terze operanti nell'ambito ottimale, ivi compresa Acque Potabili s.p.a., nonché a Veolia Acqua s.r.l.

Con voti unanimi;

L'ASSEMBLEA

dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DEL CONT BERNARD STEFANO

Il Segretario verbalizzante
F.to ING. DEL BEN MARCELLO

Certificato di Pubblicazione e Attestato di Esecutività

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-06-2010 al 22-06-2010

Pordenone, 07-06-2010

L'impiegato Responsabile
F.to Marcello Del Ben

Ai sensi dell'art. 17 – comma 12 – della L.R. n.17/2004 attesto che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 03-06-2010 a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità da parte dell'organo deliberante

Pordenone, 07-06-2010

Il Direttore
F.to Marcello Del Ben

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Direttore
Marcello Del Ben